



Sentenza 101/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Tammaro MAIELLO

Presidente

Paola BRIGUORI

Consigliere relatore

Oriella MARTORANA

Consigliere

Antonio PALAZZO

Consigliere

Marco FRATINI

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al **n. 60594**, proposto da:

xx, C.F. xx, nato a xx, elettivamente domiciliato in Napoli alla via P. Giannone

n. 30, presso lo studio dell'avv. Gianni Emilio Iacobelli (p.e.c.

gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com), che lo rappresenta e

difende giusta procura in atti;

appellante

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale

rappresentante p.t.;

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Corbo (CRBNCL56E31H501Y), con

	studio in Roma al Viale Umberto Tupini 113 (00144), elettivamente	
	domiciliata presso l'indirizzo pec del medesimo	
	(nicolacorbo@ordineavvocatiroma.org).	
	appellate	
	avverso	
	la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione	
	Campania n. 58/2022 depositata il 21 gennaio 2022, in funzione di giudice	
	unico delle pensioni;	
	VISTO l'atto d'appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI nell'udienza del 15 aprile 2026, svolta con l'assistenza del segretario	
	Dott.ssa Alessia Spirito - data per letta, con il consenso delle parti, la relazione	
	del Consigliere Paola Briguori - l'avv. Marco Meduri, giusta delega scritta	
	dell'Avv. Iacobelli Gianni Emilio, per l'appellante xx e l'avv. Giannico	
	Giuseppina per l'appellato l'INPS. Nessuno è presente per Rete Ferroviaria	
	Italiana R.F.I. S.p.a.	
	FATTO	
	1. Con ricorso notificato il 24.7.2009 e depositato il 6.8.2009, il sig. xxadiva la	
	Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania, in	
	funzione di giudice unico delle pensioni, chiedendo l'accertamento del diritto	
	alla contribuzione previdenziale e al ricalcolo della posizione contributiva a	
	seguito della sentenza n. 3732/2002 del 30.5.2002 del Tribunale di Benevento	
	– Sezione Lavoro e, per l'effetto, di dichiarare l'adeguamento del trattamento	
	pensionistico diretto n. 407363, tenuto conto della maggiore anzianità di	
	servizio, del livello superiore maturato nonché degli scatti di anzianità	
		2

complessivamente maturati a seguito della maggiore durata del rapporto di lavoro.

1.1. Al riguardo, il sig. xx esponeva di aver prestato servizio quale dipendente delle Ferrovie dello Stato presso la condotta TADL di Benevento con la qualifica di macchinista e di essere stato licenziato dal 27.11.1998 per presunto raggiungimento dell'anzianità contributiva utile quale "*eccedentario*".

A seguito di giudizio dinanzi al giudice del lavoro, con sentenza n. 3732/2002 del 30.5.2002, il suo licenziamento era stato riconosciuto illegittimo, con conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegra dell'appellante nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, della retribuzione globale di fatto mensile dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché conseguenti contributi assistenziali e previdenziali per il periodo indicato.

Peraltro, il sig. xx, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della l. 300/1970, comunicava, con nota del 26.6.2002 pervenuta l'1.7.2002, di voler rinunciare alla reintegra e chiedeva il pagamento dell'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto.

A seguito dell'ammissione di tale beneficio, si doleva che la società non aveva provveduto al versamento dei contributi previdenziali per il periodo compreso tra licenziamento e reintegra/opzione e chiedeva il conseguente adeguamento del trattamento pensionistico.

In prime cure l'INPS, oltre avere dedotto l'infondatezza della domanda, aveva preliminarmente eccepito difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva, nonché la prescrizione. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. aveva eccepito, tra l'altro, carenza di legittimazione passiva e genericità della domanda.

1.2. Il Giudice Unico, dopo aver disposto incombenti istruttori, con sentenza n. 58/2022 la Sezione Campania rigettava il ricorso, affermando che le parti, a fronte della sentenza favorevole al giudice del lavoro, avevano modificato il decisum con un accordo transattivo in forza del quale il sig. xx aveva rinunciato alla reintegrazione nel posto di lavoro accettando 15 mensilità di retribuzione sostitutiva.

Allo stato degli atti, il giudice aveva accertato, poi, l'assenza di prova che nella transazione fosse presente anche un accordo tra le parti in merito alla contribuzione. Pertanto, il giudice, alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali consolidati, aveva concluso che, in assenza di un accordo ad hoc, l'erogazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione a seguito di licenziamento non aveva dato luogo a contribuzione, trattandosi di emolumento avente natura risarcitoria e non retributiva.

2. Avverso la decisione del primo giudice, il sig. xx proponeva appello, deducendo:

1. Errata e Contraddittoria Motivazione – Violazione artt. 115 e 116 cpc – violazione art. 2697 c.c. e dell'art. 18 cLegge n. 300/70 - illegittima inversione dell'onere della prova - Omessa regolarizzazione della posizione contributiva e giuridica. Nonché omesso ricalcolo della pensione e riconoscimento dell'anzianità alla luce del livello maturato rispetto al livello riconosciuto – diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva e giuridica nonché il ricalcolo del trattamento pensionistico tenuto conto del maturato livello superiore, così come statuito, per il periodo indicato dalla Sentenza n. 3732 del 30.05.2002 – risarcimento danno – violazione del Giudicato Costituito dalla Sentenza del Tribunale del Lavoro di Benevento, confermata in Appello

con cui la RFI è stata condannata al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il periodo dalla data dell'illegittimo licenziamento, alla data di esercizio, da parte del ricorrente, dell'opzione di cui all'art. 18 L. n. 300/70.

In particolare, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado sotto molteplici profili, assumendo che la Corte territoriale fondava il rigetto della domanda su una ricostruzione dei fatti non corretta e su un uso non conforme delle regole in tema di prova.

In particolare, l'appellante lamentava che il giudice di prime cure riteneva decisivo il mancato deposito di un asserito accordo transattivo intervenuto tra le parti, traendone conseguenze sfavorevoli ai fini dell'accoglimento della domanda.

Tale impostazione veniva contestata sul rilievo che nessuna transazione era mai stata dedotta né tantomeno provata, essendosi il ricorrente limitato a riferire di aver esercitato l'opzione prevista dall'art. 18, comma 5, della legge n. 300/1970, rinunciando alla reintegrazione in favore dell'indennità sostitutiva.

Secondo l'appellante, la Corte dei conti aveva dunque erroneamente equiparato tale opzione ad un inesistente accordo transattivo, fondando su tale presupposto l'onere di produzione documentale posto a carico della parte.

Sotto altro profilo, l'appellante deduceva la violazione delle regole in materia di onere della prova, evidenziando come il giudice di primo grado avesse sostanzialmente imposto al ricorrente di dimostrare l'inesistenza della transazione o comunque di produrre un documento mai formato, così operando un'inversione dell'onere probatorio in contrasto con l'art. 2697 c.c.

Ad avviso dell'appellante sig. xx era onere delle parti resistenti dimostrare eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto azionato, quali l'esistenza di

accordi idonei ad incidere sull'obbligo contributivo.

Il medesimo appellante deduceva, altresì, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata non valutava correttamente le risultanze processuali e i fatti non contestati tra le parti.

In particolare, evidenziava come risultavano pacifici sia l'illegittimità del licenziamento, accertata con sentenza passata in giudicato, sia l'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva in data 1° luglio 2002, nonché l'arco temporale rilevante ai fini contributivi, compreso tra il 27 novembre 1998 e tale ultima data.

Nonostante ciò, la Corte territoriale ometteva di trarre le dovute conseguenze giuridiche da tali elementi, pervenendo ad una decisione non coerente con il quadro probatorio acquisito.

Censurava, inoltre, la sentenza nella parte in cui disattendeva il giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale di Benevento, confermata in appello, la quale imponeva alla datrice di lavoro l'obbligo di corrispondere, oltre alle retribuzioni, anche i contributi previdenziali per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione.

Secondo l'appellante, tale statuizione avrebbe dovuto costituire il presupposto vincolante per il riconoscimento del diritto alla regolarizzazione contributiva e al conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico, non potendo essere neutralizzata mediante il richiamo ad una transazione mai dimostrata.

L'appellante contestava, inoltre, quanto affermato dalla Corte territoriale laddove riteneva non provato l'avvenuto sollecito al versamento dei contributi, senza considerare che in atti vi era documentazione attestante la proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione nel 2009, contenente espressa

richiesta di regolarizzazione contributiva.

Tale elemento, unitamente alle ulteriori allegazioni non contestate, risultava idoneo a dimostrare l'attivazione del lavoratore per ottenere l'adempimento dell'obbligo contributivo da parte della società.

In conclusione, l'appellante deduceva che, alla luce degli elementi acquisiti – tra cui la mancata prova di versamenti contributivi da parte della datrice di lavoro, a fronte del solo pagamento del trattamento di fine rapporto – il giudice unico avrebbe dovuto accertare l'inadempimento contributivo e riconoscere il diritto al ricalcolo della posizione assicurativa e del trattamento pensionistico, tenendo conto della maggiore anzianità di servizio e del livello professionale maturato in virtù del giudicato civile.

Alla stregua di tali censure, l'appellante insisteva per la riforma integrale della sentenza impugnata e per l'accoglimento della domanda originaria.

3. La Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) si costituiva con memoria in data 5 dicembre 2023, deducendo che:

- la pretesa di *“ricalcolo della pensione... sulla base del passaggio ad un parametro superiore”* sarebbe formulata in modo generico, in quanto l'appellante non avrebbe indicato il parametro rivestito al momento della risoluzione né quello rivendicato;
- stante il lungo tempo trascorso e le modifiche societarie intervenute, negli archivi di RFI non risulterebbe ulteriore documentazione oltre a quella depositata (tra cui foglio matricolare);
- sulla base della documentazione versata in atti dall'INPS (PEC 10.3.2016), *“a questa difesa sembra”* che RFI abbia provveduto al versamento della contribuzione e che l'INPS abbia effettuato la riliquidazione della pensione

con decorrenza 1.12.1998 (documento del 17.7.2006 con indicazione di ricalcolo e credito fino al 31.8.2006), con conseguente infondatezza del gravame; chiedeva, in conclusione, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, con spese. In data 18 giugno 2025 comunicava la nomina di nuovo difensore nella persona dell'avv. Nicola Corbo.

Con ulteriore memoria in data 30 dicembre 2025-RFI insisteva per il rigetto dell'appello e:

- deduceva l'indeterminatezza/esploratività della domanda (mancata specificazione della misura della maggiore pensione richiesta e dell'errore nel calcolo);
- ribadiva che risulterebbe "provato" in atti (da documentazione INPS) un ricalcolo/riliquidazione già eseguito con riferimento al periodo 1998-2002, con comunicazione al xx, e che l'appellante non avrebbe dimostrato perché tale ricalcolo non fosse soddisfacente;
- riproponeva eccezioni di difetto di legittimazione passiva di RFI e/o dubbio di giurisdizione, assumendo che eventuali questioni contributive dovrebbero essere semmai devolute al giudice del lavoro; concludeva per l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, con spese.

4. L'INPS si costituiva con memoria in data 22 dicembre 2025, eccependo preliminarmente:

- la tardività dell'appello, deducendo che la sentenza sarebbe stata depositata nel gennaio 2022 e che la notifica del ricorso in appello al difensore dell'ente sarebbe intervenuta il 4.11.2024;
- il mancato ricevimento della notifica del decreto di fissazione di udienza (pervenuto all'Istituto dalla Segreteria).

Nel merito, l'INPS deduceva l'infondatezza dell'appello e la correttezza della sentenza di primo grado, sostenendo che l'indennità sostitutiva della reintegra non avrebbe natura retributiva ma risarcitoria, con insussistenza dell'obbligo contributivo sulle somme percepite a tale titolo; richiamava inoltre la prescrizione ex art. 3, co. 9, l. 335/1995, invocandone la rilevabilità d'ufficio. Concludeva per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto dell'appello.

5. L'appellante depositava un'ulteriore memoria il 30 dicembre-2025, con la quale si riportava alle difese già svolte e contestava quanto dedotto dalle resistenti, insistendo per l'integrale accoglimento dell'appello.

In particolare:

- contestava l'eccezione di tardività sollevata dall'INPS, deducendo la rituale notifica dell'appello a RFI in data 23.1.2022 (essendo il 21.1.2022 sabato) e richiamando la proroga ex lege al primo giorno non festivo; deduceva inoltre che la notifica PEC del 4.11.2024 (con ricorso in appello e decreto di differimento della prima udienza) sarebbe idonea a sanare/consentire la regolarizzazione nei confronti dell'INPS litisconsorte necessario, anche mediante eventuale autorizzazione alla rinotifica;

-nel merito, sosteneva che INPS e RFI non avrebbero provato l'avvenuto adeguamento del trattamento pensionistico conseguente al giudicato del Tribunale di Benevento e alla conferma in appello; contestava la qualificazione del *petitum* operata dall'INPS (come se la domanda riguardasse l'indennità sostitutiva) e ribadiva che l'oggetto del giudizio sarebbe il ricalcolo del trattamento in virtù del giudicato, per il periodo dal 27.11.1998 all'1.7.2002;

Ribadiva le ulteriori argomentazioni svolte nell'atto introduttivo e formulava

istanze istruttorie (deposito certificazione contributiva INPS; copia versamenti contributivi RFI; documentazione di liquidazione della pensione). Concludeva per l'accoglimento dell'appello e per le spese del doppio grado.

6. All'udienza del 21 gennaio 2026 l'appellante non era presente; erano, invece, presenti l'avv. Lidia Carcavallo per l'INPS e l'avv. Nicola Corbo per R.F.I.

Il Presidente, sentito il Collegio, constatata l'assenza del difensore dell'appellante, rinviava, ai sensi dell'atr.196 c.g.c., la trattazione del giudizio all'udienza del 15 aprile 2026, ordinando alla segreteria di dare Comunicazione del verbale all'appellante, con l'avvertimento che se non fosse comparso alla nuova udienza, l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

5. All'udienza del 15 aprile 2026 le parti ribadivano le loro rispettive posizioni come in atti. Il giudizio era trattenuto in decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto.

1. In via pregiudiziale si osserva che non merita accoglimento l'eccezione di difetto di giurisdizione, riproposta da R.F.I. S.p.A.

Come emerge chiaramente dall'impostazione della domanda, l'odierno giudizio ha ad oggetto non già l'accertamento dell'obbligo contributivo in sé considerato, bensì la corretta determinazione del trattamento pensionistico, assumendo il mancato adeguamento della posizione contributiva quale mero presupposto fattuale e giuridico.

La Sezione territoriale della Corte dei conti per la Campania ha correttamente evidenziato che la pretesa contributiva non costituisce oggetto diretto della domanda, ma rappresenta un elemento prodromico alla richiesta pensionistica.

Ne consegue che la controversia rientra pienamente nella giurisdizione della

Corte dei conti in materia pensionistica, non potendo essere attratta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di verifica della spettanza e misura della prestazione previdenziale pubblica.

2. Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Sul punto, deve rilevarsi che la questione è già stata esaminata e risolta in senso negativo dal giudice di prime cure, con motivazione puntuale e condivisibile, secondo cui:

- il mancato versamento contributivo costituisce il presupposto della domanda pensionistica;

- tale presupposto è riconducibile alla sfera giuridica del datore di lavoro originario, cui RFI è succeduta.

In particolare, il primo giudice ha chiarito che R.F.I. conserva una posizione rilevante nel rapporto sostanziale, quale successore della società datrice di lavoro, rispetto al fatto genetico dell'asserito inadempimento contributivo.

Ne deriva che la società è correttamente evocata in giudizio, quantomeno quale soggetto coinvolto nel rapporto da cui origina il presupposto della pretesa pensionistica.

Non sussistono, pertanto, ragioni per discostarsi dalla statuizione del giudice di prime cure, che deve essere qui ribadita.

3. Deve, altresì, essere disattesa l'eccezione di tardività dell'appello formulata dall'INPS.

Venendo in rilievo un giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, deve farsi applicazione delle regole proprie del processo contabile, che prevedono il termine lungo di anno per l'impugnazione ovvero quello di cui all'art. 178,

comma 4, c.g.c., secondo il quale, *indipendentemente dalla notificazione della sentenza* l'appello deve essere proposto, *pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.*

Pertanto, poiché la sentenza è stata depositata in data 21.02.2022 e il ricorso d'appello risulta notificato a mezzo PEC all'INPS e a R.F.I. S.p.A. in data 23.1.2023 (e non il 4.11.2024, data di notifica del DFU, come sostenuto dall'INPS), consegue, in applicazione di quanto disposto dall'art. 178, comma 4, cit., che il gravame è stato proposto nei termini di legge.

3. Quanto al merito, l'appello è infondato e va respinto.

3.1. La controversia sottoposta all'esame del Collegio attiene esclusivamente alla verifica se, a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento con ordine di reintegrazione passata in giudicato, il lavoratore che abbia successivamente esercitato l'opzione per l'indennità sostitutiva ex art. 18, comma 5, della legge n. 300/1970 conservi o meno il diritto alla copertura contributiva per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la data di esercizio dell'opzione, ai fini del ricalcolo del trattamento pensionistico.

Deve rilevarsi *per incidens* che, a fronte dei rilievi di R.F.I. sull'avvenuto versamento dei contributi pretesi, risulta, invece, da quanto argomentato dall'INPS che tale versamento non è avvenuto perché non dovuto.

Ed invero, il nucleo della decisione riguarda, proprio, la rilevanza previdenziale del periodo intermedio in presenza di esercizio dell'opzione sostitutiva, e non già – come prospettato dall'appellante – anche questioni di carattere meramente probatorio relative alla eventuale esistenza di accordi transattivi, verosimilmente valorizzati sulla base di una ricostruzione poco precisa della fattispecie *de qua*.

3.2. Si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di licenziamento illegittimo con ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si ricostituisce con effetti *ex tunc* e il datore di lavoro è tenuto al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali per il periodo intermedio, ma solo ove la reintegrazione venga effettivamente attuata. Tale principio trova un limite decisivo nell'ipotesi in cui il lavoratore eserciti la facoltà di optare per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, come nella specie.

La Corte di Cassazione ha, infatti, costantemente affermato che l'indennità sostitutiva ha natura risarcitoria e non retributiva (Cass. n.3247/2024), sicché non è assoggettata a contribuzione previdenziale.

Logica conseguenza è che la ricostituzione del rapporto con effetti retroattivi rileva, ai fini contributivi e pensionistici, solo in caso di effettiva reintegrazione, mentre, in caso di opzione, il rapporto si estingue definitivamente (Cass. n.10408/2020).

In tale ultima ipotesi, il periodo intercorrente tra licenziamento e mancata reintegrazione non è utile ai fini previdenziali, difettando una prestazione lavorativa, anche solo giuridicamente configurabile.

Ne consegue che, diversamente da quanto argomentato dall'appellante, l'efficacia retroattiva della reintegrazione non si consolida automaticamente con la sola pronuncia giudiziale, ma richiede la concreta prosecuzione del rapporto, la quale viene definitivamente esclusa dalla scelta del lavoratore di optare per l'indennità sostitutiva.

3.3. Quanto al caso di specie, è pacifico tra le parti che:

- il licenziamento dell'odierno appellante è stato dichiarato illegittimo con

sentenza passata in giudicato;

- il lavoratore ha esercitato, in data 1.7.2002, l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 5, l. 300/70.

Non v'è dubbio, per quanto detto, che quest'ultima circostanza, non controversa, assume rilievo decisivo ai fini della definizione della lite.

Ed invero, proprio l'esercizio dell'opzione determina la cessazione definitiva del rapporto di lavoro, con effetti incompatibili con la prosecuzione, anche solo giuridica, del rapporto medesimo, che costituisce il presupposto indefettibile della maturazione della contribuzione previdenziale.

Pertanto, il periodo intercorrente tra il licenziamento e la data di esercizio dell'opzione non può essere valorizzato ai fini contributivi, né può concorrere alla determinazione dell'anzianità utile per il trattamento pensionistico.

3.4. Per quanto sopra argomentato sul piano degli effetti giuridici del diritto di opzione, anche alla luce degli orientamenti consolidati dalla Suprema Corte di Cassazione, si evidenzia l'irrilevanza delle censure in punto di prova in tema di "*transazione*", sulla quale tanto la parte appellante ha argomentato.

3.4.1. È doveroso, in vero, evidenziare, per mero tuziorismo, che nel sistema delineato dall'art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 1970, l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione costituisce espressione di un diritto potestativo attribuito al lavoratore, il cui esercizio non richiede il consenso del datore di lavoro, né la conclusione di un accordo negoziale tra le parti. Si tratta, pertanto, di un atto unilaterale recettizio, idoneo a produrre effetti giuridici direttamente per il solo fatto della sua manifestazione, determinando la cessazione del rapporto di lavoro.

Ne deriva che l'eventuale qualificazione della scelta del lavoratore in termini

di “*transazione*” - come sembra emergere dalla sentenza di prime cure - risulta impropria, atteso che l’effetto estintivo del rapporto non deriva da un accordo di volontà, bensì dalla diretta operatività della norma, una volta esercitato il potere di opzione. Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata, laddove si sofferma sul mancato assolvimento dell’onere della prova in ordine all’esistenza e al contenuto di un accordo transattivo, non assume carattere decisivo, risultando la reiezione della domanda comunque conforme a diritto in base ai principi sinora enunciati.

L’eventuale esistenza di un accordo transattivo – oltre a non essere richiesta dall’ordinamento – risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione, in quanto la cessazione del rapporto e l’esclusione degli effetti contributivi discendono direttamente dall’esercizio dell’opzione, indipendentemente da qualsiasi pattuizione tra le parti.

Ciò conduce ad affermare che, come detto, le questioni sollevate dall’appellante in ordine alla mancata produzione di un accordo transattivo e alla distribuzione dell’onere della prova risultano assorbite, poiché, anche ove si ritenesse insussistente qualunque accordo, la domanda non potrebbe comunque essere accolta, difettando in radice il presupposto giuridico della pretesa contributiva.

In altri termini, diversamente da quanto prospettato anche dall’appellante, non è la prova della transazione a risultare carente, bensì è il diritto azionato a non potersi configurare, atteso che l’opzione esercitata dal lavoratore esclude la prosecuzione, anche solo giuridica, del rapporto e, con essa, la possibilità di riconoscere la copertura contributiva per il periodo controverso.

3. Ne deriva che, poiché a seguito dell’esercizio dell’opzione per l’indennità

	sostitutiva della reintegrazione, il lavoratore non aveva diritto alla copertura	
	contributiva per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione	
	solo teorica, l'appello proposto da xx avverso la sentenza n. 58/2022 della	
	Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania in funzione di	
	giudice unico delle pensioni deve essere respinto, con integrale conferma della	
	sentenza impugnata, sia pure sulla base della diversa e più corretta motivazione	
	qui esposta.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando,	
	RESPINGE	
	l'appello n. 60594, proposto da xx e per l'effetto conferma la sentenza n.	
	58/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania in	
	funzione di giudice unico delle pensioni.	
	Condanna l'appellante al pagamento, in favore sia di Rete Ferroviaria Italiana	
	R.F.I. S.p.A. che dell'INPS, delle spese di lite che si liquidano in € 500,00 per	
	ciascuna parte appellata.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Dott.ssa Paola Briguori	Dr. Tammaro Maiello
	firmato digitalmente	firmato digitalmente
		16

	Depositato in Segreteria il 01/07/2026	
	Il Dirigente	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Tammaro Maiello	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 01/07/2026	
	Il Dirigente	
	f.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	Roma,01/07/2026	

f.to digitalmente